

**RUFFANO**

COMUNE DI RUFFANO  
PROVINCIA DI LECCE



# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPRENDENTE IMU-TASI-TARI**

## **SOMMARIO**

### **CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 4 - ACCERTAMENTO

ART. 4 bis - DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI

PAGAMENTO ART. 5 - RISCOSSIONE COATTIVA ART. 6 -

SANZIONI ED INTERESSI

ART. 7 - RIMBORSI

ART. 8 - CONTENZIOSO

ART. 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

### **CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

ART. 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.

ART. 11 DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI

ART. 12 SOGGETTI PASSIVI.

ART. 13 BASE IMPONIBILE

ART. 14 – ALIQUOTE E DETRAZIONI.

ART. 15 – QUOTA STATALE.

ART. 16 – ABITAZIONE PRINCIPALE E AGEVOLAZIONI.

ART. 17 – IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLE ONLUS

ART. 18 - RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

ART. 18 BIS - ULTERIORI AGEVOLAZIONI IMU CENTRO

STORICO ART. 19 – VERSAMENTO E DICHIARAZIONE.

ART. 20 – COORDINAMENTO DI NORME – RINVIO DINAMICO.

### **CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

ART. 21 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 22 –SOGGETTI PASSIVI

ART.23 - BASE IMPONIBILE

ART.24 - ALIQUOTE

ART. 25 – DETRAZIONE PER ABITAZIONE

PRINCIPALE ART. 26 – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 27 – DICHIARAZIONE

ART. 28 – VERSAMENTI

ART. 29 - COORDINAMENTO DI NORME

### **CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

ART. 30 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 31 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE

TRIBUTARIA ART. 32 - LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA ART. 33 -

BASE IMPONIBILE

ART. 34 - ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

ART. 35 - RIDUZIONI DEL TRIBUTO

ART. 35 BIS - AGEVOLAZIONI ANTISPRECO

ART. 35 TER - ALTRE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI

ART. 36 - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 37 - CATEGORIE DI UTENZA

ART. 37 BIS- BED & BREAKFAST E CASA VACANZA

ART. 38 - TARIFFE DEL TRIBUTO

ART. 39 – RISCOSSIONE

ART. 40 – DICHIARAZIONE

ART. 41 – TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 42 - COORDINAMENTO DI NORME ALLEGATI:

TABELLA A TABELLA B 4

## **CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ruffano dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

### **Articolo 2**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Ruffano relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

### **Articolo 3**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Articolo 4**

#### **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

#### **Art. 4 bis**

#### **DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, può essere concessa la rateazione e/o la dilazione dei pagamenti dovuti, su richiesta motivata del contribuente in comprovata difficoltà di ordine economico entro i termini di impugnazione degli avvisi di accertamento notificati dall'Amministrazione ed in ogni caso prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà economica tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, ovvero negli elementi soggettivi di seguito riportati: - lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

- per le imprese individuali e per le società di persone ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda; - per le società di capitale all'anno precedente la presentazione della domanda.

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica, a dimostrazione della momentanea difficoltà economica, occorre allegare la seguente documentazione:

- relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- visura camerale aggiornata;
- altro.

2. Le condizioni ed i limiti generali per l'accesso al beneficio della rateazione sono i seguenti:

- polizza fideiussoria per la rateizzazione di importi superiori a 11.000,00 euro.
- inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni/dilazioni.
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento, alla scadenza anche di una sola rata;
- onere da parte del richiedente di dichiarare esplicitamente la propria acquiescenza nei confronti della pretesa creditoria da parte del Comune;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda, con applicazione del metodo della capitalizzazione semplice (senza il cd"anatocismo");
- la rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto all'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente

Fascia di importo	Numero massimo di rate
Fino a 200,00 euro	Nessuna Dilazione
Da 200,01 euro a 600,00 euro	Fino ad un massimo di 5 rate mensili
Da 600,01 euro a 1.500,00 euro	Fino ad un massimo di 12 rate mensili
Da 1500,01 euro a 3.000,00 euro	Fino ad un massimo di 18 rate mensili
Da 3000,01 a 5000,00 euro	Fino ad un massimo di 26 rate mensili
Da 5000,01 a 11.000,00 euro ed oltre	Fino ad un massimo di 36 rate mensili
Oltre 11.000,00	42 rate

3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazione di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicine.

4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

5. Il Comune è obbligato a rimborsare al contribuente il costo della polizza fideiussoria che quest'ultimo abbia dovuto concedere per ottenere la dilazione od il rimborso del pagamento dei tributi od altre entrate comunali, quando sia accertato che l'entrata comunale non era dovuta o era dovuta in misura inferiore. In questo ultimo caso il rimborso è effettuato in proporzione.

6. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D.P.R. n.602/1973 e dell'art.26 comma 1 bis del D.L.gs.n.46/1999, L'Agente della Riscossione è autorizzato a provvedere direttamente a concedere eventuali dilazioni e rateazioni, nel rispetto delle disposizioni statali, delle direttive interne dell'Agente stesso e, per quanto compatibili, delle norme del presente Regolamento.

## **Articolo 5**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

## **Articolo 6**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 7**

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 6, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel regolamento generale delle entrate.

## **Articolo 8**

### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

## **Articolo 9**

### **DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **Art. 10**

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.**

1. Il presente capo disciplina l'applicazione nel Comune di Ruffano dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.
3. Presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8; A9 e delle pertinenze delle stesse.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Articolo 11**

### **DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI**

**AGRICOLI** Ai fini dell'IMU:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
- c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

## **Art. 12**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

## **Art. 13**

### **BASE IMPONIBILE**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.



4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

#### **Art. 14**

##### **ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, o altro termine indicato da norma statale, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.
2. Nella medesima delibera vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento.
3. Con deliberazione tariffaria, adottata dal Consiglio Comunale, viene fissata l'aliquota ordinaria che può discostarsi in aumento o in diminuzione rispetto all'aliquota di base dello 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali. Nella stessa delibera e con i medesimi limiti si possono individuare aliquote differenziate per diverse fattispecie imponibili.

#### **Art. 15**

##### **QUOTA STATALE**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Art. 16**

##### **ABITAZIONE PRINCIPALE E AGEVOLAZIONI**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, come eventualmente variata dal Comune. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

#### **Art. 17**

##### **IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLE ONLUS**

1. Gli immobili utilizzati dalle ONLUS sono tenuti al versamento solo della quota di IMU statale se dovuta; tale agevolazione si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dalla ONLUS e comunque destinati alle attività indicate nel d.m. n. 200/2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 18**

##### **RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì solamente con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.

2. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di degrado non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati;
- edifici mancanti dei servizi igienico-sanitari, dell'impianto elettrico, dell'impianto idrico-sanitario ecc.. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.lgs. 445/2000.

Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante sopralluogo da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale.

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo perdurano fino alla data di comunicazione di fine lavori.

In nessun caso la presentazione della perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva assolve l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

#### **18 bis**

##### **ULTERIORI AGEVOLAZIONI IMU CENTRO STORICO**

1. E' prevista l'aliquota agevolata dello 0.86% per le unità immobiliari ricadenti nel centro storico, all'interno dei quali vengano avviate nuove attività commerciali.

Tale agevolazione è prevista per un massimo di tre anni.

2. In recepimento delle misure a sostegno della rivitalizzazione del centro storico previste con il Regolamento per la riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico approvato con Delibera di C.C. n.12 del 05/05/2016, per gli immobili oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, l'agevolazione può operare anche nella forma di rimborso del tributo pagato mediante compensazione con le annualità successive.

3. Il rimborso sarà erogato a conclusione dei lavori previa presentazione dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento nel rispetto delle scadenze.

4. Nel caso di pagamenti omessi o tardivi la somma rimborsata sarà depurata delle sanzioni e degli interessi come per legge.

#### **Art. 19**

##### **VERSAMENTO E DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e secondo le previsioni dell'art. 13 comma 12 e c. 12 bis del d. l. n. 201/2011.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

6. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente.

#### **Art. 20 –Coordinamento di norme – Rinvio dinamico.**

1. All'IMU si applicano le norme contenute nel regolamento generale delle entrate per quanto compatibili con la disciplina di riferimento di tale imposta, in particolar modo quelle riferite all'ICI.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

### **CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

#### **Art. 21**

##### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presente capo disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

## **Art. 22**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui al comma 2 dell'art. 21 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Art. 23**

### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto previsto nell'art. 13.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 18.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

## **Art. 24**

### **ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Nella suddetta delibera possono essere stabilite aliquote pari a 0 per una o più fattispecie imponibili.

#### **Art. 25**

##### **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Con la delibera di cui all'articolo 24 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, in ragione dell'ammontare della rendita e di altro criterio nell'ambito delle facoltà previste dalla normativa.

#### **Art. 26**

##### **RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Le riduzioni e le agevolazioni previste per l'IMU si applicano anche alla TASI.

#### **Art. 27**

##### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti individuati nell'articolo 22 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

#### **Art. 28**

##### **VERSAMENTI**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale.

2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno

3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

#### **Art. 29**

##### **COORDINAMENTO DI NORME**

1. Alla TASI si applicano le norme contenute nel capo relativo all'IMU e nel regolamento generale delle entrate per quanto compatibili con la disciplina di riferimento di tale imposta, in particolar modo quelle riferite all'ICI.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **Art. 30**

#### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il presente capo disciplina l'applicazione della TARI nel Comune di Ruffano, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute e occupate in via esclusiva.
3. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e/o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

### **Art. 31**

#### **SOGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detenga locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 40 o i componenti del nucleo familiare;
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

### **Art. 32**

#### **LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione, di cui al successivo articolo 34, comma 3;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 31, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

6. Ai fini dell'accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

### **Articolo 33**

#### **BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

## **Art. 34**

### **ESCLUSIONI DAL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatori, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua, luce;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

6. Sono esclusi dal tributo i locali occupati dal Comune di Ruffano.



## **Art. 35**

### **RIDUZIONI DEL TRIBUTO**

#### **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che ci si impegna ad effettuare il compostaggio domestico in modo continuativo. L'istanza dovrà essere presentata a pena di decadenza entro il 31 gennaio e dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2.1 La tariffa fissa e variabile, è ridotta in misura del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sono presenti una o più persone di minore età con disabilità o handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della Legge 104/1992 e invalidi civili di minore età con riconoscimento di invalidità civile al 100 per cento, e a condizione che gli stessi non siano ricoverati in Istituti.

2.2 La tariffa fissa e variabile è ridotta in misura del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sono presenti persone portatrici di handicap, con riduzione del 100% della capacità lavorativa, ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 104/1992 a condizione che:

- il reddito ISEE non sia superiore ad euro 10.600;

Al fine di usufruire dell'agevolazione prevista, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza dalla riduzione prevista.

Le istanze presentate oltre il termine previsto avranno effetto a decorrere dall'anno successivo.

Alla suddetta istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione ISEE in corso di validità;

- certificazione rilasciata da competente autorità che attesti i requisiti di invalidità (verbale di invalidità civile rilasciato dall'ASL) in originale o in copia conforme all'originale;

- certificazione rilasciata da competente autorità che attesti i requisiti previsti dall'art.3 della Legge 104/1992, con nota della connotazione di gravità (verbale di accertamento handicap L.104/92 art.3 comma 3 – connotato di gravità – rilasciato dall'Asl) in originale o in copia conforme all'originale.

- copia del documento di identità in corso di validità.

2.3 L'avente diritto alla suddetta riduzione è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che lo hanno ammesso al beneficio entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

2.4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

2.5 Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui ai commi precedenti.

2.6 Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, saranno applicate riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.”

#### **Riduzioni per le utenze non domestiche**

Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 30% del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta della percentuale del 20% per le categorie di seguito indicate:

- lavanderie a secco e tintorie
- fotografi;
- eliografie;
- autoriparatori;
- elettrauto;
- carrozzeria;
  
- ambulatori medici, dentistici, laboratori analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L.833/78);
- autolavaggi;
- rosticcerie;
- pasticcerie;
  
- tipografie;
  
- stamperie;
- vetriere e marmerie,
- serigrafie.

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
- b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate, non cumulabili tra loro, competono a richiesta.

### **Riduzioni tariffarie**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - abitazioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% della quota variabile.
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30% della quota variabile.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, non cumulabili tra loro, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Zone non servite**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo e vengono meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
4. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **Art. 35 bis.**

### **AGEVOLAZIONI ANTISPRECO**

1.A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto, sulla base di documentata istanza di parte, un abbattimento tariffario per le utenze non domestiche che svolgono attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di cui all'ultimo periodo del novellato art. 1 comma 652 della L. 147/2016, così come modificata dall'art. 17 della L. 166/2016.

2.La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art. 16 della L. 166/2016; è ammessa in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto funzionali all'attività di controllo.

3.L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in €. 0,20 euro/Kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste nel presente articolo) a condizione che il richiedente in possesso dei requisiti di legge soddisfi entrambe i seguenti presupposti:

a) disponga di una superficie adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari superiore a 200 mq;  
b) presenti apposita istanza all'ufficio tributi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di richiesta, indicando il progetto/collaborazione finalizzato al contrasto dello spreco alimentare, a cui abbia aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 2.

4. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 3 non può incidere per oltre il 10% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a consuntivo sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti

5. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art. 1 comma 652 della L. 147/2013 trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d), e) della medesima L. 166/2016.

In particolare, per "operatori del settore alimentare" s'intendono tutti quei soggetti pubblici o privati, con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti; per "soggetti donatori" tutti gli Enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; per "eccedenze alimentari" tutti quei prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione; per "spreco alimentare" s'intende l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti; per «donazione» s'intende la cessione di beni a titolo gratuito.

## **Art. 35 ter**

### **ALTRE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI**

#### **ONLUS**

1. Non sono soggetti al tributo gli immobili occupati dalle onlus riconosciute ai sensi della Legge 460/97. Il Comune si assume il costo di tale esenzione.

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda per ottenere tale esenzione entro la data del 31 gennaio di ciascun anno a pena di decadenza dal diritto, al fine di consentire di valutare la concessione dell'agevolazione in parola, corredando la domanda dello statuto dell'associazione.

Le domande presentate oltre il 31 gennaio avranno effetto a decorrere dall'anno successivo. L'esenzione sopra indicata, compete a richiesta.

#### **CENTRO STORICO**

1. Sono esclusi dal pagamento della Tari per anni tre, a partire dalla data di inizio attività, i nuovi esercizi commerciali collocati nel centro storico di cui all'allegato 1.

Il soggetto interessato deve presentare apposita dichiarazione, entro 31 gennaio allegando alla stessa la SCIA di inizio attività.

L'esenzione spetta sia per le attività di nuova costituzione che per il subentro in attività già avviate.

L'esenzione varrà anche per chi intenderà trasferire un'attività già esistente nel centro storico cittadino.

I beneficiari dell'agevolazione avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella zona del centro storico con divieto di trasferire l'azienda per almeno tre anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca e restituzione all'ente comunale dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui ai commi precedenti. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, saranno applicate agevolazioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto."

## **Art. 36**

### **CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

## **Art. 37**

### **CATEGORIE DI UTENZA**

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in: a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, studenti e/o lavoratori fuori sede che abbiano domicilio a più di 100 km e producano le ricevute o contratti di affitto per più di sei mesi all'anno, purché si intervenga solo sulla parte variabile. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 40.

c) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in una unità.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nelle tabelle A e B allegato al presente regolamento. I coefficienti individuati nelle tabelle possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria

4. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

6. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

### **Art. 37 bis BED& BREAKFAST E CASE VACANZA**

I locali dove si svolge attività di bed and breakfast e case vacanza sono equiparati alle utenze domestiche. Ai fini della determinazione della tariffa il numero degli occupanti viene quantificato in 4 (quattro) per l'intero anno.

### **Art. 38**

#### **TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

4. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 indicate nelle tabelle A e B allegato al presente regolamento. In caso di utenze che non trovano riscontro nelle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante metodi diretti od indiretti.

5. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

### **Art. 39**

#### **RISCOSSIONE**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo o le altre forme di pagamento previste dalla normativa vigente.

2. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate le cui scadenze vengono fissate nella delibera tariffaria.

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data

del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES.

#### **Art. 40**

##### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti individuati all'articolo 31 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui:

a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo; b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

2. Le dichiarazioni di variazione possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le dichiarazioni per i casi di riduzione, agevolazione o esenzione, si considerano in tempo utile, per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 gennaio dello stesso anno.

In caso contrario le dichiarazioni hanno effetto a decorrere dall'anno successivo.

#### **Art. 41**

##### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 10%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

#### **Art. 42**

##### **COORDINAMENTO DI NORME**

1. Alla Tari si applicano le norme contenute nel regolamento TARES e nel regolamento generale delle entrate per quanto compatibili con la disciplina di riferimento di tale tributo, in particolar modo quelle riferite alla Tarsu.

## **TABELLA A**

### **Categorie di UtENZE domestiche previste dal DPR 158/1999**

#### **Nucleo familiare**

- 1 componente
- 2 componenti
- 3 componenti
- 4 componenti
- 5 componenti
- 6 o più componenti

## **TABELLA B**

### **Categorie di utENZE non domestiche previste dal DPR 158/1999**

#### **Comuni con più di 5.000 abitanti**

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club